

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010
Esecutiva il 26 febbraio 2010*

Art. 1
Definizioni

1. Per “commercio su aree pubbliche” si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per “aree pubbliche” si intendono le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area destinata ad uso pubblico.
3. Per “mercato” si intende l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il mercato è “ordinario” se non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori alimentare e non alimentare.
5. Il mercato è “specializzato” quando il 90% dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10% sono merceologie a servizio del mercato stesso.
6. Il mercato è “stagionale” quando è di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.
7. Il “posteggio” è la parte di area pubblica di cui il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività.
8. La “fiera” è la manifestazione caratterizzata dall’afflusso sulle aree pubbliche a ciò destinate, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
9. La “spunta” in un mercato o in una fiera è l’appello per l’assegnazione dei posteggi liberi.
10. Costituiscono “presenze effettive” in un mercato o in una fiera il numero di volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.
11. Costituiscono “presenze di spunta” il numero di volte che l’operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l’attività.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni relative al commercio su area pubblica si applicano anche:
 - a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;
 - b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio, sulle aree previste, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 173).
2. Le disposizioni relative al commercio su area pubblica non si applicano:
 - a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
 - b) ai produttori agricoli che esercitano la vendita su area pubblica al di fuori dei mercati, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggio ed alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Art. 3
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ed al rilascio dell'autorizzazione e può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- b) in forma itinerante.

2. L'attività di vendita nei posteggi può essere svolta nelle fiere e nei mercati regolarmente istituiti.

Art. 4
Fiere e Mercati

1. Nel territorio comunale i mercati istituiti sono i seguenti:

- a) Mercato del centro storico del mercoledì;
- b) Mercato del Sabato,
- c) Mercatino libri,
- d) Mercato Piazzale Foro Boario di Villa Potenza,
- e) Mercato coperto di Via Armaroli,
- f) Mercato dei fiori di Via Berardi,
- g) Mercato Cimitero,
- h) Mercatini periferici: Mercatino Collevario in Via Verga, Mercatino Sforzacosta

in Via Liviabella, Mercatino Piediripa nel Piazzale Salvo D'Acquisto, Mercatino Villa Potenza in Borgo Peranzoni, Mercatino Largo Pascoli, Mercatino Rione Pace in Via Murri, Mercatino Giardini Diaz, Mercatino stagionale delle castagne in Via Bramante.

2. Le fiere istituite sono le seguenti:

- a) Fiera di San Giuliano,
- b) Mercatino dell'Immacolata,
- c) Fiera di Piediripa,
- d) Mercatino Natalizio,
- e) Fiera di Natale,
- f) Fiera di Sforzacosta,
- g) Fiera di Carnevale,
- h) Fiere Minori: Fiera di Consalvi, Fiera della Pace, Fiera dell'Ascensione,

Fiera di San Francesco, Fiera del Luna Park.

3. La disciplina di ogni fiera o mercato è stabilita con apposito regolamento, contenente anche la relativa planimetria.

Art. 5
Svolgimento

1. Il commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Macerata si svolge di norma nei posteggi dei mercati e delle fiere indicate nell'art. 4.

2. In occasione di particolari eventi o riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni o autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

Art. 6
Esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante nel territorio comunale può essere esercitato dalle ore 7.00 alle ore 21.30 di tutti i giorni feriali.

2. Per esigenze di traffico e di polizia stradale non può essere esercitato nei giorni, nelle aree e negli orari di svolgimento dei mercati e delle fiere, ad eccezione della sola vendita itinerante dei palloncini in occasione di fiere e sagre.

3. E' altresì vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste a una distanza inferiore a km. 1.

4. Le deroghe all'osservanza della chiusura obbligatoria nei giorni festivi e la disciplina degli orari in genere previste per l'esercizio del commercio su area privata sono operanti per quanto applicabile anche per l'esercizio su area pubblica.

Art. 7
Limitazioni all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante

1. E' vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante se effettuato con automezzo quando il veicolo soste in violazione dei divieti previsti dal vigente codice della strada, quando vi sia stata occupazione abusiva del suolo pubblico (marciapiedi, carreggiata o parcheggio) per l'esposizione della merce, con o senza attrezzatura o banchi fissi e nelle seguenti zone del territorio comunale: vie e piazze interne alle mura urbane, viali della Circonvallazione, Piazza Nazario Sauro, Piazza Garibaldi, Piazza Vittoria, Corso Cavour e relative traverse e Corso Cairoli e relative traverse.

2. Fatte salve le sanzioni previste per ogni altro tipo di violazione commessa, i venditori esercenti attività di commercio in forma itinerante che, ricorrendo una situazione di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, non ottemperino immediatamente all'ordine impartito dagli organi addetti alla vigilanza di sospendere l'attività o di rimuovere merci o attrezzature, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente sottoposti al sequestro cautelare delle merci e degli impianti, finalizzato all'eventuale confisca.

Art. 8
Disposizioni comuni per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione rilasciata dal Comune abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti professionali richiesti.

2. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario e per altri motivi di pubblico interesse.

5. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

6. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.

7. L'esercizio dell'attività, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

Art. 9

Autorizzazione all'esercizio dell'attività su posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede di posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.

3. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi che si svolgono negli stessi giorni.

Art. 10

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza o di dimora dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita l'operatore anche:

a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;

c) a partecipare ai mercati ed alle fiere.

3. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti dichiarazioni:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti morali e professionali;

c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 costituiscono elementi essenziali della domanda senza i quali la stessa non può essere istruita ed accolta.

6. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, purché tutti in possesso dei previsti requisiti morali e professionali. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

7. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso punto non può comunque protrarsi per più di un'ora, oltre la quale l'operatore deve spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata

8. Nel caso di cambiamento di residenza, il titolare è tenuto a comunicare la variazione al Comune che provvede, entro trenta giorni, a trasmettere al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione.

Art. 11

Subentro e volturazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.

2. Il Comune, previa comunicazione da parte dell'operatore, provvede alla volturazione delle autorizzazioni con concessioni di posteggio in mercati che si svolgono nel territorio comunale e delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel caso di operatori subentranti residenti nel territorio comunale.

3. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali comunica l'avvenuto subingresso entro 30 giorni dalla data di acquisto del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso. Trascorso un anno dall'avvenuto subingresso, se il subentrante non ha provveduto ad effettuare la comunicazione, decade dal diritto di esercitare la relativa attività e di ottenere la volturazione dell'autorizzazione.

4. Il subentrante per causa di morte, nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 3 per la comunicazione, ha comunque facoltà di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla morte del dante causa.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

6. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

7. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro, si applica la sanzione del pagamento di una somma da €250,00 a €1500,00.

Art. 12

Sospensione dell'autorizzazione

1. Il mancato pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, comporta la sospensione della concessione di posteggio o la non ammissione alle operazioni di spunta, fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

Art 13

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;

- c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
- f) in caso di mancata comunicazione del subingresso entro un anno dalla data di acquisto del titolo.

Art. 14

Rilascio concessione posteggio

1. L'assegnazione del posteggio avviene con i criteri stabiliti dalla normativa regionale.
2. L'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche è attestata dal registro imprese.
3. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di 10 anni. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.
4. Dell'avvenuto subingresso deve essere data comunicazione entro 30 giorni ai competenti uffici comunali; in ogni caso se il subentrante intende occupare il posteggio prima dei 30 giorni, deve essere in grado di esibire agli organi di vigilanza la documentazione comprovante il subingresso: l'atto di cessione o affitto dell'azienda indicante gli estremi del rogito notarile. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuto subingresso, in attesa della volturazione dell'autorizzazione, è tenuto ad esibire anche copia della comunicazione di subingresso presentata al Comune.

Art. 15

Produttori agricoli con posteggi nei mercati

1. Nei mercati ove sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di produttore o imprenditore agricolo ai sensi della legge n.59/63 e Dlgs n.228/2001, fatti salvi i criteri previsti nei regolamenti dei singoli mercati, la concessione dei posteggi si effettua con i seguenti criteri e priorità:
 - a) in caso di assegnazione di posteggi resisi liberi, si prendono in considerazione le richieste di miglioramento presentate dai produttori agricoli già titolari di posteggio;
 - b) al produttore agricolo che nella graduatoria di spunta risulta avere il maggior numero di presenze effettive e in subordine maggior numero di presenze di spunta;
 - c) al produttore che è in grado di fornire un settore merceologico non presente sul mercato.
2. Non è consentito dare in concessione più di un banco ad ogni produttore.
3. Annualmente, entro il 31 dicembre, i produttori titolari di concessione presentano l'autocertificazione specificando la permanenza della qualifica di produttore o imprenditore

agricolo e le colture che effettueranno nel corso dell'anno solare; in mancanza della precitata documentazione il produttore perde il diritto ad esercitare la vendita ed il Comune procede alla revoca della concessione del posteggio.

4. Il mancato utilizzo del posteggio, da parte del produttore agricolo, per un periodo continuato superiore a sei mesi comporta la revoca del posteggio, salvo proroga per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del termine.

Art. 16 *Norme comportamentali*

1. Gli operatori su area pubblica devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce.

3. Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri.

4. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'autorizzazione.

5. E' vietato impegnare con i banchi, ceste o sacchi gli spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa, nonché dei mezzi di soccorso.

6. Al termine del mercato, l'operatore deve lasciare il posteggio pulito depositando i rifiuti prodotti negli appositi contenitori.

7. La merce non può essere appesa oltre la linea del posteggio; l'ingombro delle tende deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli dei concessionari di posteggio.

Art. 17 *Assenze giustificate*

1. Le assenze per malattia, gravidanza, maternità o per i permessi di cui alla legge 104/92 (assistenza familiari), debitamente documentate, sono da ritenersi assenze giustificate e come tali non sono computate ai fini della decadenza del posteggio.

2. Le assenze dovute a maltempo, quando le proibitive condizioni meteorologiche vengono attestate dal personale di vigilanza comunale, o per altre motivazioni stabilite dal responsabile del servizio mercati, sono da ritenersi assenze giustificate e come tali non sono computate ai fini della decadenza del posteggio.

Art. 18 *Requisiti igienico sanitari per il commercio su aree pubbliche per i prodotti alimentari*

1. Ciascun operatore è responsabile del posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività ed è tenuto al rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro per la Sanità ed all'osservanza delle norme igienico-sanitarie; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

2. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.

3. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Art. 19

Limitazioni e deroghe all'esercizio dell'attività

1. Il Comune si riserva la facoltà per motivi di polizia stradale, igienico sanitaria e di pubblico interesse, di stabilire limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia in merito all'area e alla superficie del posteggio sia in merito alla durata dell'occupazione.

2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità.

Art. 20

Esercizio della vigilanza

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti impartite dal Ministero della Sanità.

2. L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l'altra al Servizio comunale competente.

3. Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e nel commercio svolto in forma itinerante, provvedono il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

Art. 21

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n.33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. In caso di assenza del titolare, se l'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato fuori dai casi previsti dall'articolo 8, comma 7 o senza il possesso dei requisiti morali e professionali previsti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al

sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

6. La mancata presenza dell'operatore commerciale alla spunta per un anno consecutivo determina l'annullamento delle presenze acquisite.

Art. 22
Norma finale

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooooooOoooooooooooo

SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Esercizio dell'attività.....	3
Art. 4 - Fiere e Mercati.....	3
Art. 5 - Svolgimento.....	3
Art. 6 - Esercizio dell'attività in forma itinerante	4
Art. 7 - Limitazioni all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante	4
Art. 8 - Disposizioni comuni per l'esercizio dell'attività.....	4
Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività su posteggio.....	5
Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante	5
Art. 11 - Subentro e volturazione dell'autorizzazione	6
Art. 12 - Sospensione dell'autorizzazione.....	6
Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	6
Art. 14 -Rilascio concessione posteggio	7
Art. 15 - Produttori agricoli con posteggi nei mercati.....	7
Art. 16 - Norme comportamentali	8
Art. 17 - Assenze giustificate	8
Art. 18 - Requisiti igienico sanitari per il commercio su aree pubbliche per i prodotti alimentari.....	8
Art. 19 - Limitazioni e deroghe all'esercizio dell'attività.....	9
Art. 20 - Esercizio della vigilanza.....	9
Art. 21 - Sanzioni	9
Art. 22 - Norma finale	10